

Contratto di assicurazione per la tutela della salute

---

## Sara Difesa Pronta

**Modello:** 100IM **Edizione:** 08/2024

---

### Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

**Modello:** SINF100IM **Edizione:** 08/2024

**Pagina lasciata  
intenzionalmente in bianco**

## Presentazione del contratto

SaraDifesaPronta è un prodotto assicurativo destinato alla tutela della persona fisica contro i rischi e le conseguenze derivanti da un infortunio.

Oltre alle garanzie infortuni (Morte, Invalidità permanente e Rimborso spese sanitarie), è prevista la Tutela Legale, per far fronte alle spese giudiziali e stragiudiziali connesse a un infortunio indennizzabile.

Sono previste due opzioni di copertura:

- GUIDA, per gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli;
- EXTRAPROFESSIONALE, per gli infortuni derivanti da attività extraprofessionali compresi quelli derivanti dalla guida di veicoli.

E' possibile assicurare solo il Contraente (formula PERSONA) oppure l'intero nucleo familiare (formula FAMIGLIA). Inoltre, è possibile scegliere tra due combinazioni di somme assicurate: BASE e TOP.

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo della struttura di prodotto.

		<b>Garanzie Prestate</b>	<b>Opzione di copertura</b>	<b>Formula</b>	<b>Combinazione somme assicurate</b>
S e z i o n e	<b>INFORTUNI</b>	- Morte - Invalidità Permanente - Rimborso spese sanitarie	- GUIDA - EXTRAPROFESSIONALE	- PERSONA - FAMIGLIA	- BASE - TOP
	<b>TUTELA LEGALE</b>	- Tutela Legale			

**Pagina lasciata  
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura una persona fisica contro gli infortuni.



### Che cosa è assicurato?

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce:

- ✓ in conseguenza della circolazione;
- ✓ durante lo svolgimento di qualsiasi attività della vita privata non avente carattere professionale come attività del tempo libero in genere, esercizio di sport, passeggiate, gite e lavori domestici.

Nell'opzione 'guida' l'assicurazione comprende anche:

- ✓ l'asfissia non di origine morbosa;
- ✓ l'annegamento;
- ✓ l'assideramento od il congelamento;
- ✓ la folgorazione;
- ✓ i colpi di sole, di calore o di freddo;
- ✓ gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- ✓ gli infortuni cagionati da colpa grave, compresa quindi imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato e/o Contraente;
- ✓ gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.

Nell'opzione 'extraprofessionale' l'assicurazione comprende anche:

- ✓ l'asfissia non di origine morbosa;
- ✓ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- ✓ l'annegamento;
- ✓ l'assideramento od il congelamento;
- ✓ la folgorazione;
- ✓ le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione delle malattie di cui gli insetti siano portatori necessari;
- ✓ i colpi di sole, di calore o di freddo;
- ✓ gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- ✓ gli infortuni cagionati da colpa grave, compresa quindi imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;
- ✓ gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- ✓ gli infortuni determinati da calamità naturali e quelli causati da guerra ed insurrezioni.

L'assicurazione è inoltre estesa ai rischi "volo" (nell'Opzione Extraprofessionale), "Infortuni determinati da calamità naturali", "Infortuni causati da guerra, guerriglia, o insurrezione" nei limiti e con le modalità ivi descritte.

Le garanzie prestate sono:

Morte  
 Invalidità permanente  
 Rimborso spese di cura  
 Tutela legale



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.



### Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificamente previste dall'opzione prescelta, nonché quelli causati:

- ! dalla guida di veicoli o natanti di tipologie diverse da quelle indicate in polizza, nonché dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate di stazza lorda;
- ! dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! da sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- ! da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- ! da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ! da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati da particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ! da guerre ed insurrezioni;
- ! da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
- ! da suicidio o tentato suicidio;
- ! da apoplessia, infarti, ernie di qualsiasi tipo (salvo che siano di origine traumatica) e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere).

Se sottoscritta l'Opzione Extraprofessionale, sono inoltre esclusi gli infortuni causati:

- ! dalla pratica dello sport del paracadutismo e di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto per il "Rischio Volo";
- ! dalla pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o fuori pista o sci alpinismo, snowboard fuori pista o acrobatico o estremo, rafting o hydrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kitesurf, snowkite, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti 'in solitaria' (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata. Non si considerano 'in solitaria' le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche, Free-climbing (arrampicata libera o 'in solitaria') speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio, salto con l'elastico nel vuoto, down-hill, trial bike e tutti gli sport estremi (vedi definizione) e la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad esempio spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche). Per le attività sportive assimilabili a quelle riportate alla presente lettera ma non specificamente indicate, sarà utilizzato il criterio analogico con riferimento alla più simile tra le attività sportive elencate;
- ! dalla partecipazione a gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle Federazioni Sportive competenti per le seguenti attività: baseball, calcio, ciclismo, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pentathlon moderno, sci, sport equestri, sport del ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, arti marziali, triathlon;
- ! dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o secondaria o comunque retribuita o connessa con affari.



### Dove vale la copertura?

Per la garanzia infortuni l'ambito geografico di validità è tutto il mondo.



### Che obblighi ho?

**Stipula del contratto** - In sede di perfezionamento del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Sara Assicurazioni. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

**Corso di contratto** - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e alla cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

**Altre assicurazioni** - Il Contraente deve dare avviso scritto a Sara Assicurazioni dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi e garanzie, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può comportare la perdita dell'indennizzo.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio del contratto: in caso di stipula per il tramite di un intermediario incaricato da Sara Assicurazioni, ovvero alla stessa data di suo perfezionamento in caso di tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile semestralmente.

Il contratto prevede le garanzie per le quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente di Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente di Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito [www.sara.it](http://www.sara.it) utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo.



### Quando inizia la copertura e quando finisce?

Il contratto entra in vigore alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24.00 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Le medesime modalità valgono anche per il caso di stipula del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



### Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta, inviata dalle Parti mediante lettera raccomandata entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il Contratto si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 secondo comma del Codice Civile.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Sara Assicurazioni ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di stipula del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

# Assicurazione Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: SaraDifesaPronta

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 02/08/2024 ultima versione disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Sara Assicurazioni Spa**, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) - Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it) - PEC: [saraassicurazioni@sara.telecompost.it](mailto:saraassicurazioni@sara.telecompost.it)

## Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa ([www.sara.it](http://www.sara.it))

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Infortuni

Il prodotto prevede la possibilità di scegliere tra due diverse combinazioni di somme assicurate : Base e Top.

È possibile scegliere l'ambito di estensione della copertura infortuni:

- Opzione Guida: si assicurano gli infortuni subiti alla guida di veicoli ad uso privato;
- Opzione Extraprofessionale: si assicurano gli infortuni subiti alla guida di veicoli ad uso privato e quelli legati alla vita di relazione.

Entrambe le opzioni possono essere sottoscritte scegliendo una delle seguenti formule:

- Persona: si assicura la singola persona indicata in polizza;
- Famiglia: si assicura il contraente e il suo nucleo familiare nominativamente indicato sulla scheda di polizza. In questo caso le somme assicurate sono ripartite in parti uguali tra tutte le persone assicurate.

Le garanzie di polizza sono:

**MORTE:** se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza la morte, la somma assicurata viene corrisposta ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali;

**INVALIDITÀ PERMANENTE:** riconosce il pagamento di un indennizzo in caso di perdita definitiva, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

**RIMBORSO SPESE SANITARIE:** rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata - le spese sanitarie indicate in polizza effettivamente sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza.



## Che cosa è assicurato?

<b>Infortuni</b>	<p><b>ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI:</b></p> <p><b>SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE:</b> in caso di infortunio subito da un Assicurato di età non superiore ai 25 anni e comportante un grado di Invalidità permanente superiore al 25% ed inferiore al 50%, l'indennizzo è corrisposto con una maggiorazione del 30%.</p> <p>Per Assicurati di tutte le età, se l'infortunio comporta un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, l'indennizzo è corrisposto con una maggiorazione del 50%.</p> <p>Tale maggiorazione è corrisposta con versamento di pari importo a titolo di premio unico su polizza di rendita vitalizia immediata rivalutabile stipulata tra Sara Assicurazioni (Contraente) e SARA VITA.</p> <p><b>RENDITA:</b> in caso di infortunio che comporta un indennizzo pari o superiore a 10.000 euro, l'Assicurato ha facoltà di convertire la somma percepita in una rendita rivalutabile. La rendita vitalizia è assegnata con polizza emessa dalla SARA VITA SPA stipulata tra SARA VITA e Sara Assicurazioni (Contraente), e con premio a carico di Sara Assicurazioni. Se esercitata tale facoltà, l'importo dell'indennizzo viene maggiorato del 10%.</p> <p><b>COMMORIENZA GENITORI:</b> in caso di morte di entrambi i genitori assicurati, determinata da infortunio indennizzabile e derivante da uno stesso evento, l'indennizzo da riconoscere ai loro figli in quanto beneficiari sarà pari all'intera somma assicurata per il caso morte maggiorata del 50%;</p> <p><b>PERDITA ANNO SCOLASTICO:</b> prevede un indennizzo forfettario di 2.000 euro in caso di perdita dell'anno scolastico in conseguenza di un infortunio indennizzabile subito dall'Assicurato di età non superiore ai 20 anni.</p> <p><b>DANNI ESTETICI:</b> prevede il rimborso fino a 2.500 euro delle spese documentate sostenute dall'Assicurato, purchè di età non superiore a 35 anni, per le cure mediche rese necessarie per eliminare sfregi o deturpazioni al viso, provocate da un sinistro indennizzabile a termini di Polizza;</p> <p><b>INDENNITÀ INTEGRATIVA:</b> in caso di infortunio, determinato da una collisione con un altro veicolo identificato, che ha determinato la necessità di un ricovero in istituto di cura per un periodo non inferiore alle 24 ore, viene corrisposta un'indennità pari a 1.500 euro. Se dal medesimo infortunio è derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%, l'ammontare della suddetta indennità viene aumentata a 2.000 euro.</p> <p>L'assicurazione Infortuni è prestata alle condizioni previste in Polizza; l'ampiezza dell'impegno di Sara Assicurazioni è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<b>Tutela Legale</b>	<p>In caso di sinistro infortunio indennizzabile a termini di Polizza, Sara Assicurazioni assume a proprio carico l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero danni alla persona se coinvolta la responsabilità di un terzo.</p> <p>Sono previste due opzioni fra loro alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opzione Guida: le garanzie sono operanti in ambito della circolazione per i casi previsti dalle condizioni di polizza;</li><li>• Opzione Extraprofessionali: le garanzie sono operanti, oltre che nelle ipotesi previste nell'Opzione Guida, anche nell'ambito della vita privata, per i casi previsti nelle condizioni di polizza.</li></ul>
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
Non sono previste opzioni con riduzione di premio	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo	



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



## Ci sono limiti di copertura?

### Infortuni

#### **MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Il prodotto prevede somme assicurate differenziate in base alla Combinazione prescelta dal Contraente e indicata sulla Scheda di polizza.

##### **Combinazione Base**

Morte: 60.000 euro

Invalidità permanente: 120.000 euro

Rimborso spese di cura: 2.500 euro

##### **Combinazione Top**

Morte: 120.000 euro

Invalidità permanente: 240.000 euro

Rimborso spese di cura: 4.500 euro

Per entrambe le combinazioni, in caso di infortunio verificatosi alla guida di ciclomotori o motocicli le somme assicurate sono da considerarsi al 50%.

La garanzia è prestata nei limiti delle somme assicurate in relazione alla Combinazione prescelta (Base o Top) per sinistro e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.

Nel caso di copertura Famiglia le somme complessivamente assicurate, indicate sulla Scheda di polizza, vanno suddivise in parti uguali fra tutte le persone assicurate ma la somma spettante a ciascun assicurato al momento del sinistro non potrà essere inferiore ad 1/3 della somma complessiva assicurata.

#### **PER TUTTE LE GARANZIE INFORTUNI**

##### Infortuni determinati da calamità naturali

In caso di infortunio subito in conseguenza di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisce più assicurati con Sara Assicurazioni, l'esborso massimo per tutti gli indennizzi è pari a 2.600.000 euro.

Se gli indennizzi dovuti superano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite e il totale delle somme assicurate.

**INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO** - Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente definitiva totale, Sara Assicurazioni corrisponde la somma assicurata.

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencati nella "Tabella per la valutazione del grado di Invalidità permanente da infortunio" di cui all'Allegato 1 contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nelle Condizioni di Assicurazione, si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- a) nel caso di minorazioni diverse da perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nelle Condizioni di Assicurazione, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- b) nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- c) se l'invalidità Permanente non è determinabile sulla base dei valori elencati ed ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata agli stessi valori tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nelle Condizioni di assicurazioni e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

Il capitale assicurato rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata contrattuale: pertanto l'indennizzo, relativo ad uno o più sinistri, non potrà essere, nell'arco della durata contrattuale, maggiore del capitale medesimo. La corresponsione dell'intero capitale assicurato implica, per l'Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della garanzia.



## Ci sono limiti di copertura?

### Infortuni

La garanzia Invalidità Permanente da infortunio prevede due formulazioni di franchigia, dipendenti dal tipo di infortunio (da circolazione o della vita privata):

1) Franchigia in caso di infortunio verificatosi nelle circostanze di cui all'Opzione guida:

- a) sulla parte di somma assicurata fino a 50.000 euro non si applica alcuna franchigia;
  - b) sulla parte di somma assicurata eccedente 50.000 euro non si dà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.
- Se l'invalidità permanente risulta di grado superiore al 10%, non si applica la franchigia di cui al punto b).

2) Franchigia in caso di infortunio verificatosi in occasione di attività extraprofessionali

- a) sulla parte di somma assicurata fino a 50.000 euro non si dà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
  - b) sulla parte di somma assicurata eccedente i 50.000 euro non si dà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.
- Se l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si applicano le franchigie di cui ai punti a) e b).

**RIMBORSO SPESE SANITARIE** - Per le prestazioni non avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di 30 giorni dalla data dell'infortunio con l'applicazione dello scoperto pari al 20% con il minimo di 75 euro.

**SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE** - In caso di maggiorazione prevista nella presente estensione, l'indennizzo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per singola persona.

**PERDITA ANNO SCOLASTICO** - Se gli Assicurati di età non superiore ai 20 anni iscritti a scuole di istruzione primaria e secondaria, in conseguenza di infortunio indennizzabile sono impossibilitati a frequentare le lezioni per un periodo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, determina la perdita dell'anno scolastico, Sara Assicurazioni corrisponde un indennizzo di 2.000 euro.

**DANNI ESTETICI** - Prevede il rimborso fino a 2.500 euro delle spese documentate sostenute dall'Assicurato, purchè di età non superiore ai 35 anni, per le cure mediche resesi necessarie per eliminare sfregi o deturpazioni al viso a seguito di infortunio;

**INDENNITÀ INTEGRATIVA** - In caso di di infortunio subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato e che ha comportato il ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) per un periodo superiore a 24 ore, Sara Assicurazioni corrisponde un'indennità pari a 1.500 euro per sinistro. Questa indennità viene elevata a 2.000 euro se dall'infortunio deriva una invalidità permanente di grado pari o superiore al 10%.

### **ESCLUSIONI E RIVALSE**

**PER TUTTE LE GARANZIE INFORTUNI** - Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

**MORTE** - L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Sara Assicurazioni corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.

Se a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non viene ritrovato, Sara Assicurazioni indennizza ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte dopo 6 mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Sara Assicurazioni ha diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

**INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO** - In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalle Condizioni di polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



## Ci sono limiti di copertura?

<b>Infortuni</b>	<p><b>RIMBORSO SPESE SANITARIE</b> - Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi odontoiatriche applicate prima dell'infortunio.</p> <p>In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.</p> <p><b>RENDITA</b> - La maggiorazione del 10% non è cumulabile con la Garanzia "Supervalutazione Invalidità Permanente". La rendita verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.</p> <p><b>RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE</b></p> <p>Sara Assicurazioni rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.</p>
<b>Tutela Legale</b>	<p><b><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></b></p> <p>Sia per l'Opzione Guida che per l'Opzione Extraprofessionale, la garanzia è prestata entro il massimale per sinistro e annualità assicurativa di 5.000 euro.</p> <p><b><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></b></p> <p>L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;</li><li>• nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi, salvo quanto previsto al punto successivo;</li><li>• limitatamente agli infortuni verificatisi alla guida di veicoli a motore la garanzia è estesa oltre che ai paesi indicati nei due punti precedenti, anche al territorio della Bulgaria, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Romania.</li></ul> <p>La garanzia di Tutela Legale non è operante se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di infortunio legato alla circolazione stradale, il conducente-assicurato non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, non sia munito della prescritta patente e non ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati;</li><li>• la controversia derivi da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dall'Assicurato in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o per effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti;</li><li>• il procedimento si riferisca ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve;</li><li>• la controversia o la violazione penale derivino dalla partecipazione a gare o competizioni nonché alle relative fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate;</li><li>• il trasporto di persone non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.</li></ul> <p>Sono inoltre esclusi dalla garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;</li><li>• gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo, e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere;</li><li>• rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;</li><li>• le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;</li><li>• le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso dell'Assicurato;</li><li>• i patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali</li></ul>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> <b>Per le garanzie Infortuni:</b> l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono comunicare entro 3 giorni da quando ne hanno avuto possibilità per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Sara Assicurazioni data, ora luogo dell'evento, modalità di accadimento. La denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.</p> <p><b>Per la garanzia di Tutela Legale:</b> L'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza oppure a Sara Assicurazioni, quanto prima possibile, fermi restando i termini di prescrizione previsti all'art. 2952 del Codice Civile. Al ricevimento della denuncia di sinistro, Sara Assicurazioni, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente da Sara Assicurazioni e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.</p> <p>La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito <a href="http://www.sara.it">www.sara.it</a> utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> In caso di attivazione della garanzia Rendita, tale rendita viene assegnata con polizza emessa da Sara Vita S.p.A. , e stipulata tra Sara Vita S.p.A. ed, in qualità di Contraente, Sara Assicurazioni S.p.A. .</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c..</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>I premi riportati sulla Scheda di polizza devono intendersi comprensivi di imposta.</p> <p>Sul frontespizio della Scheda di polizza viene riportata la scomposizione del premio in premio imponibile ed imposte.</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia o del Contraente, Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua stipula, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>i. invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata <a href="mailto:saraassicurazioni@sara.telecompost.it">saraassicurazioni@sara.telecompost.it</a>, oppure</p> <p>ii. invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito <a href="http://www.sara.it">www.sara.it</a>.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e numero di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria incolumità dalle conseguenze derivanti da infortuni subiti durante lo svolgimento delle proprie attività della vita privata e durante l'uso, in qualità di conducente, di autovetture, ad uso privato o promiscuo, di ciclomotori, motocicli e natanti a motore



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 27,82.  
Per i contratti sottoscritti mediante tecnica a distanza la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 13,91.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: <a href="mailto:gest.reclami@sara.it">gest.reclami@sara.it</a>. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia <a href="http://www.sara.it">www.sara.it</a>.</p> <p>L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>; (sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (<a href="https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX">https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX</a>).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con Sara Assicurazioni. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.</p>

<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm">http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm</a></p> <p>Arbitrato: le eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità dei sinistri possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>
--	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**Pagina lasciata  
intenzionalmente in bianco**

Contratto di assicurazione per la tutela della salute

---

## SaraDifesaPronta

---

**Condizioni di Assicurazione**  
**Modello: 100IM Edizione: 08/2024**

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

## Avvertenze

- Si conviene quanto segue:
  - l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie riportate sulla Scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio e per le persone indicate;
  - l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate nella Scheda di polizza;
  - alcune garanzie possono prevedere limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e/o franchigie indicati sulla Scheda di polizza o nelle Condizioni di Assicurazione;
  - le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che determinano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo, o le disposizioni che introducono obblighi a carico dell'Assicurato, sono evidenziate con carattere "grassetto" nelle Condizioni di Assicurazione.
- Il Contraente dispone di un'Area Internet riservata (c.d. Home Insurance) a cui può accedere previa registrazione.  
Le modalità per effettuare la registrazione sono descritte nella documentazione allegata al presente contratto.  
Tramite l'Area Riservata, il Contraente può effettuare, tra le altre, le seguenti operazioni:
  - pagare i premi assicurativi successivi al primo;
  - presentare una denuncia di sinistro (tale modalità non è prevista per i sinistri relativi alla garanzia Assistenza, se acquistata);
  - richiedere di modificare i propri dati personali.

### **Legenda delle sigle di Sezione utilizzate**

All'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione ciascuna Sezione è individuata da una sigla, come di seguito riportato:

NC: Norme comuni a tutte le Sezioni;

SA: Condizioni riservate ai Soci A.C.I.;

IN: Sezione Infortuni;

TL: Sezione Tutela Legale;

SXIN: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per la Sezione Infortuni;

SXTL: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale.

## INDICE

GLOSSARIO .....	6
NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE .....	7
Premessa .....	7
NC.1 - Persone assicurate .....	7
NC.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	7
NC.3 - Altre assicurazioni .....	7
NC.4 - Aggravamento del rischio .....	7
NC.5 - Diminuzione del rischio .....	7
NC.6 - Persone non assicurabili .....	7
NC.7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	7
NC.8 - Proroga dell'assicurazione .....	8
NC.9 - Ripensamento dopo la stipula - diritto di recesso anticipato .....	8
NC.10 - Recesso in caso di sinistro .....	8
NC.11 - Mediazione Obbligatoria .....	8
NC.12 - Modifiche dell'assicurazione .....	8
NC.13 - Rinuncia al diritto di surrogazione .....	8
NC.14 - Oneri fiscali .....	8
NC.15 - Rinvio alle norme di legge .....	8
SA - CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI ACI .....	9
IN - SEZIONE INFORTUNI .....	10
Che cosa posso assicurare .....	10
IN.1 - Che cosa si assicura .....	10
IN.2 - Opzione Guida .....	10
IN.3 - Opzione Extraprofessionale .....	10
IN.4 - Combinazioni somme assicurate .....	11
Contro quali danni posso assicurarmi .....	11
IN.5 - Morte .....	11
IN.6 - Invalidità permanente .....	11
IN.6.1 - Franchigie su Invalidità Permanente .....	11
IN.7 - Rimborso spese sanitarie .....	12
IN.8 - Rischio volo .....	13
IN.9 - Infortuni determinati da calamità naturali .....	13
IN.10 - Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione .....	13
IN.11 - Estensioni di garanzia sempre operanti .....	13
IN.11.1 - Supervalutazione invalidità permanente .....	13
IN.11.2 - Super Indennità pluriennale (Rendita) .....	13
IN.11.3 - Commorienza dei genitori .....	14
IN.11.4 - Perdita anno scolastico .....	14
IN.11.5 - Danni estetici .....	14
IN.11.6 - Indennità integrativa .....	14
Come e con quali condizioni operative mi assicuro .....	14
IN.12 - Rischi esclusi dall'assicurazione .....	14
IN.13 - Ripartizione somme assicurate in caso di formula Famiglia .....	15
IN.14 - Validità territoriale .....	15
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti .....	16
TL - SEZIONE TUTELA LEGALE .....	17
Che cosa posso assicurare .....	17
TL.1 - Che cosa si assicura .....	17
Contro quali danni posso assicurarmi .....	17
TL.2 - Eventi per i quali è prestata l'assicurazione .....	17
TL.2.1 - Opzione Guida: Tutela Legale per recupero danni alla persona .....	17
TL.2.2 - Opzione Extraprofessionale: Tutela legale e patrimoniale completa .....	17
Come e con quali condizioni operative mi assicuro .....	17
TL.3 - Rischi esclusi dall'assicurazione .....	17
TL.4 - Estensione territoriale .....	18
TL.5 - Massimale .....	18
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti .....	18
SX - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....	19
SXIN - Sezione Infortuni .....	19
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri .....	19
SXIN.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza .....	19
SXIN.2 - Denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato .....	19
SXIN.3 - Criteri di indennizzabilità .....	19
SXIN.4 - Definizione del sinistro con liquidazione o diniego dell'indennizzo .....	19
SXIN.5 - Controversie - Arbitrato irrituale .....	19
SXIN.6 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo .....	20
SXIN.7 - Gestione dei sinistri .....	20
SXTL - Sezione Tutela Legale .....	20
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri .....	20
SXTL.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro .....	20
SXTL.2 - Gestione del sinistro - Scelta del legale .....	20
SXTL.3 - Divergenza delle valutazioni sul sinistro - Arbitrato .....	20
SXTL.4 - Tempi di liquidazione delle spese legali .....	20



## GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

**Ambulatorio:** struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente ad erogare prestazioni medico-chirurgiche, lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Sara Assicurazioni deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte.

**Cartella clinica:** documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.

**Codice del Consumo:** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

**Coniuge:** persona fisica legata all'Assicurato da un vincolo matrimoniale o di unione civile; è equiparato al coniuge il convivente more uxorio.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Domicilio:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale (anche se non ivi residente).

**Franchigia:** l'importo dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo/Indennità:** la somma dovuta da Sara Assicurazioni in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

**Infortunio extraprofessionale:** infortunio verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale.

**Intervento chirurgico:** intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici e di termocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.

**Invalità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Istituto di Cura:** l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Malattia:** ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Massimale:** la somma entro la quale Sara Assicurazioni presta la garanzia.

**Malformazione/Difetto fisico:** ogni alterazione congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

**Perfezionamento (del contratto):** accettazione e conferma del contratto da parte dell'Assicurato, mediante apposizione di firma, sia essa autografa od elettronica.

**Periodo assicurativo:** il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

**Polizza:** vedasi "Scheda di polizza".

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Sara Assicurazioni.

**Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Ricovero diurno (Day Hospital):** la degenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scheda di polizza (o Polizza):** il documento che comprova l'assicurazione, stampato, sottoscritto e vincolante per le Parti in cui sono individuati: cosa si assicura, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, il premio ed altri elementi contrattuali.

**Sci /snow-board acrobatico:** attività sciistica svolta attraverso l'esecuzione di salti, difficoltà di percorso, e varie figure coreografiche.

**Sci /snow-board estremo:** sci eseguito su lunghe e/o ripide piste in terreni pericolosi o con passaggi impervi, comprese le attività eseguite fuori pista.

**Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Sport estremi:** sport di estrema difficoltà ai limiti delle leggi fisiche e/o della sopportazione del corpo umano.

**Stato patologico:** ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio.

**Supporto durevole:** qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

**Tecnica di comunicazione a distanza:** qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la stipula del contratto.

**Tutela legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del d.Lgs 209/05 artt. 163,164,173,174 e correlati.

## NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza che consentono di giungere anche fino alla stipula del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo [assistenzaclienti@sara.it](mailto:assistenzaclienti@sara.it) oppure accedendo all'area personale del sito [www.sara.it](http://www.sara.it). Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: [assistenzaclienti@sara.it](mailto:assistenzaclienti@sara.it). Il Contraente è informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella Scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando Sara Assicurazioni, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali ([RPD@sara.it](mailto:RPD@sara.it)).

### NC.1 - Persone assicurate

L'assicurazione vale per le persone nominativamente indicate in polizza.

In caso di scelta della copertura assicurativa "Famiglia" (sia opzione Guida che Extraprofessionale) la polizza può assicurare unicamente l'Assicurato/Contraente, il coniuge o convivente more uxorio ed i figli. Tutti i familiari devono essere nominativamente indicati.

### NC.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la fine dell'assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Possono costituire dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio quelle riguardanti:

- precedenti sinistri;
- lo stato di salute e precedenti sanitari e medici.

### NC.3 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto a Sara Assicurazioni dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi e garanzie, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può comportare la perdita dell'indennizzo.

Limitatamente al caso in cui il contratto sia stipulato da una persona fisica, tale obbligo è esteso anche all'Assicurato se soggetto diverso dal Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicazione se le altre garanzie derivano da polizze automaticamente contratte con la titolarità di carte di credito, conti correnti bancari ed altri servizi simili.

### NC.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Sara Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio.

In caso di sinistro, la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo oppure la fine stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### NC.5 - Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, Sara Assicurazioni è tenuta ad adeguare il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### NC.6 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata quando si verificano una o più delle condizioni sopra indicate. L'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

Sara Assicurazioni rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

### NC.7- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato oppure alle ore 24.00 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche nel caso di perfezionamento del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la Polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito [www.sara.it](http://www.sara.it). In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite e-mail utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento presente nella documentazione di Polizza, indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La Polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito [www.Sara.it](http://www.Sara.it), utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Sara Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.**

#### **NC.8 - Proroga dell'assicurazione**

**Fermo quanto previsto al precedente art. NC.7 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.**

#### **NC.9 - Ripensamento dopo la stipula - diritto di recesso anticipato**

**Se il contratto è stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.**

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

1. invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata [saraassicurazioni@sara.telecompost.it](mailto:saraassicurazioni@sara.telecompost.it), oppure
2. invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito [www.sara.it](http://www.sara.it).

**La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).**

**Il recesso avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.**

**Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.**

#### **NC.10 - Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini contrattuali, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.**

**Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte di Sara Assicurazioni ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.**

**Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.**

#### **NC.11 - Mediazione Obbligatoria**

Fatte salve le altre procedure di risoluzione delle controversie e di reclami previste dalla Polizza, tutte le controversie collegate a questo contratto per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intende promuovere un giudizio, prevedono che venga effettuato un tentativo di Mediazione.

**Tale obbligo è previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.**

La Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi scelti dalla parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per semplicità si consiglia di consultare l'Albo Mediatori Civili disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. L'Organismo di Mediazione prescelto può prevedere la possibilità di svolgere la Mediazione in modalità telematica (on line). In questo caso si conviene che la Mediazione è iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. Al procedimento di Mediazione si applica il Regolamento di Mediazione approvato dal Ministero della Giustizia dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità e dei relativi criteri di calcolo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

**In ogni caso la Parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) si impegna ad indicare nell'istanza di Mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della Polizza).**

#### **NC.12 - Modifiche dell'assicurazione**

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

#### **NC.13 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

Sara Assicurazioni rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **NC.14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **NC.15 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non diversamente regolato dalla presente Polizza, valgono le norme di legge.

## SA - CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI ACI

Sulla base degli accordi stipulati tra Automobile Club d'Italia e SARA Assicurazioni S.p.A., ai Soci ACI sono riservate le agevolazioni di seguito riportate.

Tali agevolazioni sono fondate sui seguenti presupposti:

- che il Contraente sia Socio ACI;
- che la tipologia di tessera sia tra quelle che, in base a tali accordi, dà diritto all'accesso alle agevolazioni (o ad una parte delle agevolazioni) riferite alle garanzie sottoscritte;
- che il numero della tessera associativa all'Automobile Club d'Italia esibita all'atto della stipula sia memorizzato sul sistema informatico di SARA, che potrà effettuare verifiche presso ACI circa l'esistenza e la durata dell'associazione;
- che il Contraente si impegni a mantenere vigente l'associazione per l'intera durata contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali criteri di accesso meno restrittivi, temporaneamente pattuiti tra ACI e SARA nell'ambito di iniziative per l'incremento dell'associazionismo.

Sezione	Se il Contraente al momento del sinistro risulta associato all'A.C.I.:
Infortuni	nei casi di infortunio subito: <ul style="list-style-type: none"><li>- alla guida di autovetture o natanti ad uso privato, di motocicli di qualsiasi cilindrata, di ciclomotori e velocipedi;</li><li>- durante verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia del veicolo;</li><li>- come passeggero di veicoli pubblici e/o privati - esclusi quelli aerei e subacquei - autorizzati al trasporto di persone;</li><li>- in qualità di pedone, in aree pubbliche, in conseguenza di investimenti ad opera di veicoli;</li></ul> l'indennizzo spettante viene maggiorato del 10%.

## IN - SEZIONE INFORTUNI

### Che cosa posso assicurare

#### IN.1 - Che cosa si assicura

Sara Assicurazioni indennizza le conseguenze dirette ed esclusive di infortuni subiti dall'Assicurato in relazione all'Opzione di copertura scelta dal Contraente e richiamata sulla Scheda di polizza.

#### IN.2 - Opzione Guida

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato:

- in conseguenza della circolazione, ovvero alla guida di autoveicoli ad uso privato o promiscuo, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, in qualità di conducente in possesso della prescritta abilitazione e con il consenso del proprietario;
- durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da essi condotti.

Nei limiti sopra indicati, l'assicurazione comprende anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- gli infortuni causati da colpa grave, compresa quindi imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato e/o Contraente;
- gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.

L'opzione Guida può essere sottoscritta nelle seguenti formulazioni:

<b>PERSONA:</b>	<b>la copertura vale solo per il Contraente/Assicurato nominativamente indicato in Polizza;</b>
<b>FAMIGLIA:</b>	<b>la copertura vale, oltre che per il Contraente/Assicurato, anche per i suoi familiari nominativamente indicati in Polizza. In questo caso le somme assicurate sono suddivise tra gli Assicurati come previsto all'art. IN.13 "Ripartizione delle somme assicurate in caso di formula Famiglia".</b>

#### IN.3 - Opzione Extraprofessionale

L'assicurazione vale per i casi previsti dal precedente art. IN.2 "Opzione Guida" e per gli infortuni subiti dall'Assicurato:

- in qualità di pedone, in conseguenza di investimenti ad opera di veicoli;
- a bordo, in qualità di trasportato, di veicoli pubblici e/o privati a motore esclusi quelli aerei e subacquei - salvo quanto previsto nella successiva lettera e) - autorizzati al trasporto di persone;
- a bordo, in qualità di passeggero, di velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi voli "charters" e straordinari compiuti da società di traffico aereo regolare (IN.8 "Rischio volo");
- durante lo svolgimento di qualsiasi attività della vita privata non avente carattere professionale come attività del tempo libero in genere, esercizio di sport, passeggiate, gite e lavori domestici;
- in qualità di studente presso istituti di istruzione primaria e secondaria, pubblici o privati.

Nei limiti sopra indicati, l'assicurazione comprende anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;
- la folgorazione;
- le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, **con esclusione delle malattie di cui gli insetti siano portatori necessari;**
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- gli infortuni causati da colpa grave, compresa quindi imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;
- gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- gli infortuni determinati da calamità naturali e quelli causati da guerre ed insurrezioni, alle condizioni indicate nei successivi articoli IN.9 "Infortuni determinati da calamità naturali" e IN.10 "Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione".

L'opzione Extraprofessionale può essere sottoscritta nelle seguenti formulazioni:

<b>PERSONA:</b>	<b>la copertura vale solo per il Contraente/Assicurato nominativamente indicato in Polizza;</b>
<b>FAMIGLIA:</b>	<b>la copertura vale, oltre che per il Contraente/Assicurato, anche per i suoi familiari nominativamente indicati in Polizza. In questo caso le somme assicurate sono suddivise tra gli Assicurati come previsto all'art. IN.13 "Ripartizione delle somme assicurate in caso di formula Famiglia".</b>

#### IN.4 - Combinazioni somme assicurate

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti combinazioni di somme assicurate, scelta preventivamente dal Contraente e riportata sulla Scheda di polizza:

##### a) Combinazione BASE

Morte	60.000 euro
Invalidità permanente	120.000 euro
Rimborso spese sanitarie	2.500 euro

##### b) Combinazione TOP

Morte	120.000 euro
Invalidità permanente	240.000 euro
Rimborso spese sanitarie	4.500 euro

In caso di infortunio avvenuto alla guida di ciclomotori o motocicli, le somme assicurate sono da considerarsi al 50%.

### Contro quali danni posso assicurarmi

#### IN.5 - Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, Sara Assicurazioni corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, **Sara Assicurazioni corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.**

Se il corpo non viene ritrovato, Sara Assicurazioni liquida ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte almeno dopo 6 mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Se dopo il pagamento risulta che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Sara Assicurazioni ha diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

#### IN.6 - Invalidità permanente

a) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente totale, Sara Assicurazioni corrisponde la somma assicurata.

b) Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato. Tale accertamento è effettuato sulla base dei valori delle menomazioni riportati nella "Tabella di valutazione del grado di invalidità permanente da infortunio" - Allegato ALL-IN.1. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancino, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

c) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al punto b), l'indennizzo viene determinato in base ai seguenti criteri:

- nel caso di minorazioni diverse da perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni non previste fra quelle elencate nella "Tabella di valutazione delle percentuali di invalidità Permanente da infortunio", le percentuali di cui al punto b) sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- se l'invalidità permanente non è determinabile sulla base dei valori elencati nella Tabella ALL-IN.1 e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità (calcolata sulla base dei valori della Tabella ALL-IN.1 e dei criteri sopra richiamati) pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a un massimo del 100%;

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive il grado di invalidità permanente si determina tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

#### IN.6.1 - Franchigie su Invalidità Permanente

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie.

##### 1) Franchigia in caso di infortunio verificatosi in occasione di attività extraprofessionali

In caso di infortunio derivante da attività extraprofessionali (escluse le attività di cui all'Opzione Guida), la franchigia sarà applicata come segue:

- sulla parte di somma assicurata fino a 50.000 euro non si dà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- sulla parte di somma assicurata eccedente i 50.000 euro non si dà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- se l'invalidità permanente risulta di grado superiore al 10%, non si applicano le franchigie di cui ai punti a) e b).

<b>Esempio di liquidazione indennizzo</b> <b>Garanzia Invalidità Permanente - Opzione Extraprofessionale (esclusa Opzione Guida)</b>	
<b>Prima ipotesi</b> Somma assicurata: 120.000 euro Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di contratto cui consegue un'invalidità permanente accertata dell'8%. L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari a 4.600 euro, così di seguito composto:	
- per la parte di somma assicurata non eccedente 50.000 euro, franchigia 3% = 50.000 euro x (8% - 3%)	2.500 euro
- per la parte di somma assicurata eccedente 50.000 euro, franchigia 5% = (120.000 euro - 50.000 euro) x (8% - 5%)	2.100 euro
<b>Totale indennizzo per Invalidità permanente</b>	<b>4.600 euro</b>
<b>Seconda ipotesi</b> Somma assicurata: 120.000 euro Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di contratto cui consegue un'invalidità permanente accertata del 12%. L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari a 14.400 euro, così di seguito composto:	
Somma assicurata 120.000 x 12% (senza applicazione della franchigia)	14.400 euro
<b>Totale indennizzo per Invalidità permanente</b>	<b>14.400 euro</b>

**2) Franchigia in caso di infortunio verificatosi nelle circostanze di cui all'Opzione guida**

In caso di infortunio avvenuto nelle circostanze di cui all'art. IN.2 "Opzione Guida", la franchigia sarà applicata come segue:

- a) sulla parte di somma assicurata fino a 50.000 euro non si applica alcuna franchigia;
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente 50.000 euro non si dà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- c) se l'invalidità permanente risulta di grado superiore al 10%, non si applica la franchigia di cui al punto b).

<b>Esempio di liquidazione indennizzo</b> <b>Garanzia Invalidità Permanente - Opzione Guida</b>	
<b>Prima ipotesi</b> Somma assicurata: 120.000 euro Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di contratto cui consegue un'invalidità permanente totale accertata dell'8%. L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari a 6.100 euro, così di seguito composto:	
- per la parte di somma assicurata non eccedente 50.000 euro, nessuna franchigia = 50.000 euro x 8%	4.000 euro
- per la parte di somma assicurata eccedente 50.000 euro, franchigia 5% = (120.000 euro - 50.000 euro) x (8% - 5%)	2.100 euro
<b>Totale indennizzo per Invalidità permanente</b>	<b>6.100 euro</b>
<b>Seconda ipotesi</b> Somma assicurata: 120.000 euro Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di contratto cui consegue un'invalidità permanente accertata del 12%. L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari a 14.400 euro, così di seguito composto:	
Somma assicurata 120.000 x 12% (senza applicazione della franchigia)	14.400 euro
<b>Totale indennizzo per Invalidità permanente</b>	<b>14.400 euro</b>

**IN.7 - Rimborso spese sanitarie**

Per la cura delle lesioni causate da infortunio Sara Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti e prestazioni infermieristiche;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;

- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio. **In questo caso le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino a 1.000 euro e non sono rimborsabili spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.**

Per le prestazioni sanitarie sopra elencate che non risultano avvenute durante il ricovero (anche diurno) in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, **il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di 30 giorni dalla data dell'infortunio e con applicazione di uno scoperto pari al 20% con un minimo di 75 euro.**

In caso di infortunio che comporta un ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso delle spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.

**Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica e delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.** A richiesta dell'assicurato, Sara Assicurazioni restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Se l'assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, Sara Assicurazioni effettua il pagamento dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio è quello medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

<b>Esempio di liquidazione indennizzo Garanzia Rimborso Spese sanitarie</b>	
<b>Prima ipotesi</b> Somma assicurata: 2.500 euro Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di contratto cui conseguono spese per prestazioni sanitarie non avvenute durante il ricovero per un totale di 1.500 euro. L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari a 1.200 euro, così di seguito composto:	
<b>Totale indennizzo per Rimborso Spese Sanitarie: 1.500 euro – scoperto 20%</b>	<b>1.200 euro</b>
<b>Seconda ipotesi</b> Somma assicurata: 2.500 euro Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di contratto cui conseguono spese per prestazioni sanitarie con ricovero dell'Assicurato per un totale di 1.500 euro. L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari a 1.500 euro, così di seguito composto:	
<b>Totale indennizzo per Rimborso Spese Sanitarie: 1.500 euro (no franchigia)</b>	<b>1.500 euro</b>

#### IN.8 - Rischio volo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. IN.12 "Rischi esclusi dall'assicurazione", la garanzia è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisce, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti.

**Sono esclusi i viaggi effettuati:**

- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso.

**La presente estensione è operante esclusivamente se l'assicurazione è sottoscritta con l'Opzione Extraprofessionale.**

#### IN.9 - Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

**In caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisce più persone assicurate con Sara Assicurazioni, l'esborso massimo è pari a 2.600.000 euro per tutti gli indennizzi.**

**Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedono il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite e il totale delle somme assicurate.**

#### IN.10 - Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. IN.12 "Rischi esclusi dall'assicurazione" sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra (dichiarata o non), guerriglia, insurrezione o da atti di terrorismo che l'Assicurato subisce al di fuori del territorio della Repubblica Italiana. **La presente estensione è valida a condizione che l'Assicurato già si trovasse all'interno dello Stato in cui si verificano tali eventi e per un periodo massimo di 14 giorni dal loro insorgere.**

#### IN.11 - Estensioni di garanzia sempre operanti

##### IN.11.1 - Supervalutazione invalidità permanente

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza subito da un Assicurato di età inferiore ai 25 anni e che comporta un grado di Invalidità permanente superiore al 25% e inferiore al 50%, l'indennizzo è corrisposto con una maggiorazione del 30%.

Per Assicurati di tutte le età, se l'infortunio comporta un'Invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, l'indennizzo è corrisposto con una maggiorazione del 50%. **In entrambi i casi l'indennizzo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per singola persona.**

Detta maggiorazione verrà corrisposta con versamento di pari importo a titolo di premio unico su polizza di rendita vitalizia immediata rivalutabile, che sarà stipulata tra Sara Assicurazioni (Contraente) e Sara Vita.

##### IN.11.2 - Super Indennità pluriennale (Rendita)

In caso di sinistro che comporta un indennizzo pari o superiore a 10.000 euro, il beneficiario dell'indennizzo ha facoltà di convertire la somma a lui liquidata in una rendita rivalutabile. La rendita sarà assicurata con polizza emessa da Sara Vita S.p.A., stipulata tra la Sara Vita e Sara Assicurazioni (Contraente).

Se esercitata la facoltà di cui sopra, l'importo dell'indennizzo sarà maggiorato del 10%. **La maggiorazione del 10% non è cumulabile con la Supervalutazione Invalidità Permanente di cui al precedente art. IN.11.1.**

#### **IN.11.3 - Commorienza dei genitori**

In caso di decesso di entrambi i genitori assicurati con il presente contratto, avvenuto a seguito di infortunio determinato dal medesimo evento, **l'indennizzo per il caso di morte spettante ai loro figli minorenni, in quanto beneficiari, è pari all'intera somma assicurata per il caso morte maggiorata del 50%.**

#### **IN.11.4 - Perdita anno scolastico**

Se gli Assicurati di età non superiore ai 20 anni iscritti a scuole di istruzione primaria e secondaria, in conseguenza di infortunio indennizzabile sono impossibilitati a frequentare le lezioni per un periodo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, determina la perdita dell'anno scolastico, **Sara Assicurazioni corrisponde un indennizzo pari a 2.000 euro.**

#### **IN.11.5 - Danni estetici**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza subito da un Assicurato di età non superiore ai 35 anni che abbia come conseguenza sfregi o deturpazioni al viso, Sara Assicurazioni rimborsa le spese mediche documentate sostenute per eliminare il danno estetico **fino ad un importo massimo di 2.500 euro.**

**Ai fini dell'indennizzabilità, tali spese devono essere state sostenute entro 2 anni dalla guarigione clinica.**

#### **IN.11.6 - Indennità integrativa**

In caso di infortunio subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato e che ha comportato il ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) per un periodo superiore a 24 ore, Sara Assicurazioni corrisponde **un'indennità pari a 1.500 euro per sinistro. Questa indennità viene elevata a 2.000 euro se dall'infortunio deriva una invalidità permanente di grado pari o superiore al 10%.**

### **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

#### **IN.12 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificamente previste dagli articoli IN.2 "Opzione Guida" e IN.3 "Opzione Extraprofessionale". Sono inoltre esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di veicoli o natanti di tipologie diverse da quelle indicate in Polizza e dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate di stazza lorda;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta ma con i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro);
- c) da sport che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore. Si precisa che è considerata pratica di sport anche:
  - l'effettuazione di "prove libere" – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati (ad esempio autodromi);
  - l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.l.gs. 7 settembre 2005 n. 209 e sue successive modificazioni;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati da particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- h) da guerre e insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. IN.10 "Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione";
- i) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
- j) da suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre esclusi l'apoplezia, gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo (salvo che siano di origine traumatica) e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere.

Se sottoscritta l'Opzione Extraprofessionale, sono inoltre esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla pratica dello sport del paracadutismo e di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto dall'art. IN.8 "Rischio Volo";
- b) dalla pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o fuori pista o sci alpinismo, snowboard fuori pista o acrobatico o estremo, rafting o hydrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kitesurf, snowkite, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti 'in solitaria' (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata. Non si considerano 'in solitaria' le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche, Free-climbing (arrampicata libera o 'in solitaria') speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio, salto con l'elastico nel vuoto, down-hill, trial bike e tutti gli sport estremi (vedi definizione) e la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad esempio spedizioni esplorative o artiche, regate oceaniche). Per le attività sportive assimilabili a quelle riportate alla presente lettera ma non specificatamente indicate, sarà utilizzato il criterio analogico con riferimento alla più simile tra le attività sportive elencate;
- c) dalla partecipazione a gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle Federazioni Sportive competenti per le seguenti attività: baseball, calcio, ciclismo, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pentathlon moderno, sci, sport equestri, sport del ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, arti marziali, triathlon;
- d) dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o secondaria o comunque retribuita o

connessa con affari.

#### **IN.13 - Ripartizione somme assicurate in caso di formula Famiglia**

La garanzia è prestata nei limiti delle somme indicate sulla Scheda di polizza in relazione alla combinazione scelta (Base o Top) e rappresentano per Sara Assicurazioni la massima esposizione per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle persone assicurate e/o dei sinistri da esse subiti.

**Nel caso di copertura Famiglia le somme complessivamente assicurate sono suddivise in parti uguali fra tutte le persone assicurate ma la somma spettante a ciascun assicurato al momento del sinistro non potrà essere inferiore ad 1/3 della somma complessiva assicurata.**

**Se è stata sottoscritta l'opzione Extraprofessionale nella formula Famiglia con assicurati entrambi i genitori, in caso di nascita di un figlio successivamente alla stipula della Polizza, egli si considera automaticamente in garanzia per i primi 120 giorni. Entro questo termine dovrà essere comunicata per iscritto a Sara Assicurazioni la volontà di inserire in Polizza il figlio affinché ne prenda atto ai fini della determinazione delle persone e delle somme assicurate. In assenza di tale comunicazione, per la determinazione delle somme e delle persone assicurate in caso di sinistro, faranno fede i nominativi indicati sulla Scheda di polizza.**

#### **IN.14 - Validità territoriale**

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

### Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto in percentuale	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Invalità permanente da infortunio (IP) su OPZIONE GUIDA	Non previsto	Sulla parte di somma assicurata fino a 50.000 euro non si applicherà franchigia sulla IP; sulla parte di somma eccedente i 50.000 euro, franchigia del 5% di IP; quando la IP accertata è >10% non si applicherà nessuna franchigia su tutta la somma assicurata	
Invalità permanente da infortunio (IP) su OPZIONE EXTRAPROFESSIONALE		Sulla parte di somma assicurata fino a 50.000 euro franchigia iniziale del 3% di IP; sulla parte di somma assicurata eccedente i 50.000 euro, franchigia 5% di IP; quando la IP accertata è >10% non si applicherà nessuna franchigia su tutta la somma assicurata	
Rimborso spese sanitarie	20%	75 euro per prestazioni eseguite fuori ricovero	
Supervalutazione invalidità permanente			Età < 25 anni : per IP > 25% e < del 50%, maggiorazione del 30% sull'indennizzo per IP; (tutte le età) IP > al 50% maggiorazione 50% sull'indennizzo per IP
Super-indennità pluriennale			Per indennizzo => a 10.000 euro, facoltà di convertire indennizzo in rendita con maggiorazione del 10% dell'indennizzo
Commorienza genitori			Maggiorazione del 50% per somma assicurata Morte
Perdita anno scolastico			Età < anni 20 Massimo indennizzo 2.000 euro
Danni estetici			Età < 35 anni Massimo indennizzo 2.500 euro
Indennità integrativa			Indennizzo massimo 1.500 euro per sinistro, che si eleva a 2.000 euro se IP accertata => 10%
Rimborso spese di cura - protesi odontoiatriche - spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi			1.000 euro per sinistro
Infortuni determinati da calamità naturali			2.600.000 euro per tutti gli indennizzi
Somme assicurate combinazioni BASE e TOP			Indennizzo ridotto del 50% in caso di guida di ciclomotori o motocicli
Ripartizione somme assicurate formula Famiglia			Le somme complessivamente assicurate vanno suddivise in parti uguali fra tutte le persone assicurate con il minimo di 1/3 della somma complessiva assicurata

## TL - SEZIONE TUTELA LEGALE

### Che cosa posso assicurare

#### TL.1 - Che cosa si assicura

Sara Assicurazioni garantisce, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste dalle presenti condizioni contrattuali, le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali.

### Contro quali danni posso assicurarmi

#### TL.2 - Eventi per i quali è prestata l'assicurazione

L'assicurazione vale in relazione ad una delle opzioni qui di seguito indicate, scelta dal Contraente e richiamata sulla Scheda di polizza.

##### TL.2.1 - Opzione Guida: Tutela Legale per recupero danni alla persona

Sara Assicurazioni assume a proprio carico, nel limite del massimale di 5.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei danni alla persona dell'Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile a termini delle presenti condizioni contrattuali che coinvolge la responsabilità di un terzo.

La garanzia opera nei casi di richieste di risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. In caso di incidente tra veicoli l'operatività è garantita nei seguenti casi:

- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni);
- sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni);
- recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali.

L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

**Sono escluse le spese per l'eventuale assistenza peritale.**

##### TL.2.2 - Opzione Extraprofessionale: Tutela legale e peritale completa

Sara Assicurazioni assume a proprio carico, nel limite del massimale di 5.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei danni alla persona dell'Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile a termini delle presenti condizioni contrattuali che coinvolge la responsabilità di un terzo.

La garanzia opera:

- nell'ambito della circolazione, nei casi di richieste di risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. In caso di incidente tra veicoli l'operatività è garantita nei seguenti casi:
  - sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni);
  - sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni);
  - recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali.

L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. **Sono escluse le spese per l'eventuale assistenza peritale.**

- nell'ambito della vita privata, per il recupero danni extracontrattuali a persone subiti per fatti illeciti di terzi. **La copertura non è prestata in caso di infortuni determinati da calamità naturali.**
- nell'ambito della vita privata, per la costituzione di parte civile in sede penale a seguito di richiesta di risarcimento del danno, di natura contrattuale o extracontrattuale, conseguente a infortuni determinati da calamità naturali.

### Come e con quali condizioni operative mi assicuro

#### TL.3 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Ai fini dell'operatività della garanzia, è condizione essenziale che:

- in caso di infortunio legato alla circolazione stradale, il conducente assicurato sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni di Legge in vigore, sia munito della prescritta patente e ottemperi agli obblighi da essa previsti;
- la controversia non derivi da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dall'Assicurato in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o per effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti;
- il procedimento non si riferisca ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve;
- la controversia o la violazione penale non derivino dalla partecipazione a gare, competizioni o relative fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate;
- il trasporto di persone sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo, e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere;
- rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso dell'Assicurato.

#### TL.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi, salvo quanto previsto al punto successivo;
- **limitatamente agli infortuni verificatisi alla guida di veicoli a motore** la garanzia è estesa oltre che ai paesi indicati nei due punti precedenti, anche al territorio della Bulgaria, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Romania.

#### TL.5 - Massimale

La garanzia è prestata entro il massimale per annualità assicurativa indicato agli articoli TL.2.1 e TL.2.2 "Opzione Guida: Tutela legale per recupero danni alla persona" e "Opzione Extraprofessionale: Tutela legale e peritale completa", del presente contratto.

**Nel caso di copertura nella formula Famiglia, il massimale assicurato è da intendersi come limite per sinistro per i familiari nominativamente indicati in Polizza.**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Tutela legale opzione Guida	Non previsto	Non previsto	5.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa
Tutela legale opzione Extraprofessionale	Non previsto	Non previsto	5.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa

## SX - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito [www.sara.it](http://www.sara.it) utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

### SXIN - Sezione Infortuni

#### Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

##### SXIN.1 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla Polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1891 del Codice Civile, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Sara Assicurazioni.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

**L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

##### SXIN.2 - Denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato

**In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Sara Assicurazioni entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.**

**La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.**

**Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.**

**L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Sara Assicurazioni le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.**

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

##### SXIN.3 - Criteri di indennizzabilità

**Sara Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IN.6 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di decesso dell'Assicurato, per cause diverse dall'infortunio denunciato, dopo che Sara ha effettuato gli opportuni accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, ma prima che abbia provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, Sara Assicurazioni liquida agli eredi l'indennizzo che avrebbe liquidato a favore dell'Assicurato. Se invece l'Assicurato dovesse decedere per cause diverse dall'infortunio denunciato, ma prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, Sara Assicurazioni liquida agli eredi l'indennizzo oggettivamente determinabile mediante documentazione medica idonea a dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo.

##### **A cura degli eredi dovrà essere prodotta:**

- in caso di ricovero, copia conforme della cartella clinica completa;
- in assenza di ricovero, documentazione medica dalla quale poter valutare l'entità dei postumi permanenti;
- documentazione che comprova le cause del decesso dell'Assicurato.

**In entrambi i casi la richiesta di liquidazione dell'indennizzo da parte degli eredi dovrà essere corredata da documenti notarili (es. testamento, relazione notarile che individui gli eredi dell'Assicurato) o dalla certificazione rilasciata dall'ufficio dall'Anagrafe del Comune di residenza, che consentano di identificare oggettivamente gli eredi e di determinare la quota di indennizzo spettante a ciascuno.**

Sara Assicurazioni si impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa su indicata.

##### SXIN.4 - Definizione del sinistro con liquidazione o diniego dell'indennizzo

Ricevuta comunicazione di guarigione dall'Assicurato, tramite l'Agenzia o direttamente, Sara Assicurazioni dispone la visita medico-legale di valutazione col medico-fiduciario di zona.

Acquisita la valutazione medica del fiduciario di zona, Sara Assicurazioni, per il tramite dell'Agenzia o direttamente all'Assicurato, formula, con apposita comunicazione/quietanza, riportante il dettaglio di tutti i conteggi, una proposta in termini di importo di indennizzo economico.

Se la proposta di indennizzo viene accettata dall'Assicurato, si procede alla relativa liquidazione.

In caso di diniego/contestazione sull'indennizzo, Sara Assicurazioni, per il tramite dell'Agenzia e/o direttamente all'interessato, provvede a darne anticipata notizia all'Assicurato. Successivamente viene inviata un'ulteriore comunicazione diretta e formale all'Assicurato, circa il diniego all'indennizzo.

##### SXIN.5 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente e sulla necessità del ricovero in istituto di cura, come pure le controversie sull'applicabilità dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. SXIN.2 "Criteri di indennizzabilità", possono essere mandate a un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

**Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.**

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, se ne riscontra l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del

Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e **sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa** salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

#### **SXIN. 6 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo**

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

#### **SXIN.7 - Gestione dei sinistri**

L'ufficio di riferimento per la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Infortuni è:

Centro LIQUIDATIVO INFORTUNI

Piazza Aldo Moro 37, 70122 Bari

Tel. 800095095

Email cl.infortuni@sara.it

### **SXTL - Sezione Tutela Legale**

#### **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

##### **SXTL.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

**In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la Polizza oppure a Sara Assicurazioni, quanto prima possibile, fermi restando i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.**

**Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire a Sara Assicurazioni la documentazione necessaria al recupero dei danni subiti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: certificazione medica e ricevuta delle spese mediche e ospedaliere, cartella clinica in caso di ricovero, documentazioni attestanti il decorso delle lesioni subite, preventivo o fattura delle riparazioni, fotografie del veicolo danneggiato, verbale delle Autorità intervenute, provvedimento dell'Autorità in caso di sequestro del veicolo.**

##### **SXTL.2 - Gestione del sinistro - Scelta del legale**

Al ricevimento della denuncia di sinistro Sara Assicurazioni, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra Sara Assicurazioni e l'Assicurato, quest'ultimo per l'ulteriore tutela dei suoi interessi ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo a Sara Assicurazioni.

Sara Assicurazioni è tenuta ad avvisare l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

La designazione del legale di cui al precedente comma dovrà essere comunque fatta quando sia necessaria una difesa penale. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente da Sara Assicurazioni e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

**Sara Assicurazioni non è responsabile dell'operato dei legali designati e non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato. Dopo la presentazione della denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare di Sara Assicurazioni. Tale benestare deve pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate da Sara Assicurazioni. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare, a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, tutti gli atti e documenti occorrenti, e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso; **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza di Sara Assicurazioni e/o legale designato.** La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e all'attività professionale dei Periti.

##### **SXTL.3 - Divergenza delle valutazioni sul sinistro - Arbitrato**

In caso di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e Sara Assicurazioni circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, **Sara Assicurazioni non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.**

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente a Sara Assicurazioni quella scelta:

- adire l'autorità giudiziaria perché indichi il comportamento da tenersi;
- promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- intraprendere o proseguire la procedura giudiziaria a proprie spese. In tal caso Sara Assicurazioni è tenuta al rimborso delle citate spese se l'esito della procedura risulta più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.

**Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva di Sara Assicurazioni, incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di Polizza.** Sara Assicurazioni avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.

##### **SXTL.4 - Tempi di liquidazione delle spese legali**

Dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Sara Assicurazioni provvede al pagamento delle spese legali dovute entro 60 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

**Allegato ALL-IN.1 Tabella di valutazione del grado di invalidità permanente da infortunio**

	destro	sinistro
Perdita, anatomica o funzionale di:		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
<b>Anchilosi:</b>		
- di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
- della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
- del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
<b>Perdita completa:</b>		
- del nervo radiale	35%	30%
- del nervo ulnare	20%	17%
<b>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</b>		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>		
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
- falange ungueale dell'alluce	2,5%	
<b>Anchilosi:</b>		
- dell'anca in posizione favorevole	35%	
- del ginocchio in estensione	25%	
- della tibia - tarsica ad angolo retto	10%	
- della tibia - tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%	
<b>Paralisi completa del nervo:</b>		
- sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di frattura di una costa	1%	
<b>Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:</b>		
- una vertebra cervicale	12%	
- una vertebra dorsale	5%	
- 12° dorsale	10%	
- una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del cocchige con callo deforme	5%	
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</b>		
- un occhio	25%	
- ambedue gli occhi	100%	
<b>Sordità completa di:</b>		
- un orecchio	10%	
- ambedue gli orecchi	40%	
<b>Stenosi nasale assoluta:</b>		
- monolaterale	4%	
- bilaterale	10%	
<b>Perdita anatomica di:</b>		
- un rene	15%	
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

**Pagina lasciata  
intenzionalmente in bianco**